



Associazione ambientalista

LA CITTÀ ECOLOGICA APS

www.lacittaecologica.it

info@lacittaecologica.it

info@pec.lacittaecologica.it

AL SINDACO DI PISA
ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE
DI PISA

OSSERVAZIONE N. 10

Osservazione alla deliberazione n. 232 del 26/09/2024 della Giunta Comunale di Pisa avente per Oggetto: "SCHEDA NORMA N. 12.1 - PARCO VIA PIETRASANTINA- ADOZIONE PIANO ATTUATIVO - COMPARTO N. 2 - CENTRO SPORTIVO, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 - COMMA 6 DELLA L.R. N. 10/2010 DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA". **PIANO ATTUATIVO TROPPE LE PREVISIONI NON VINCOLANTI.**

vista la deliberazione di cui all'oggetto, osserva quanto segue:

*Nella Relazione tecnica generale a pag. 6 si legge: "Dal punto di visto (sic) della rappresentazione grafica, le indicazioni della presente relazione e degli elaborati **non hanno carattere prescrittivo**; in particolare le indicazioni sulle disposizioni interne di campi da gioco, percorsi, parcheggi interni ed elementi secondari potranno subire variazioni nel rispetto del masterplan, da gestire nelle fasi di richiesta del titolo abilitativo. Anche minime variazioni ai fabbricati sono ammissibili nel rispetto dei limiti di superficie imposti dalla scheda norma." A pag. 19 della stessa relazione si ripete: "Le indicazioni grafiche desunte dal masterplan **non hanno carattere prescrittivo**; in particolare le indicazioni sulle disposizioni*

interne di campi da gioco, percorsi, parcheggi interni ed elementi secondari potranno subire variazioni nel rispetto del masterplan, da gestire nelle fasi di richiesta del titolo abilitativo. Anche minime variazioni ai fabbricati sono ammissibili nel rispetto dei limiti di superficie imposti dalla scheda norma.”.

Anche per quanto riguarda le SOLUZIONI TECNICHE DELL'INTERVENTO dopo aver descritto tutte le soluzioni da adottare per rispettare gli articoli 12 e 13 della L41/18 descritte nella Relazione di fattibilità idraulica, a pag. 21 si afferma: *“in ogni caso potranno essere attuate misure differenti (ad esempio modifica quota dei campi o soluzione di rialzamento dei fabbricati) a condizione di rispettare la normativa idraulica.”.*

Anche per quanto riguarda il disegno dell'area S1 2Area di rispetto cimiteriale - Strada, area a parcheggio e sistemazioni a verde” riportato a pag. 31, si afferma che essa: *“sarà oggetto di **definizione nella fase successiva**, rimandando il tutto agli specifici accordi di convenzione”;*

Quindi a nostro avviso troppi, su aspetti troppo rilevanti e troppo ampi sono i rinvii ad una successiva fase del procedimento senza che abbiano nel Piano una precisa definizione, tanto che le uniche cose certe, anche se spesso non rispettate nel Piano Attuativo come argomentato nelle altre Osservazioni, sono i limiti contenuti nella Scheda Norma.

Pertanto

SI CHIEDE CHE LA GIUNTA

non vada all'approvazione del Piano Attuativo adottato con propria propria deliberazione n. 232 del 26/09/2024 avente per Oggetto: “SCHEDA NORMA N. 12.1 - PARCO VIA PIETRASANTINA- ADOZIONE PIANO ATTUATIVO - COMPARTO N. 2 - CENTRO SPORTIVO, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 - COMMA 6 DELLA L.R. N. 10/2010 DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA” chiedendo che tutti i rinvii ad una successiva fase del procedimento siano eliminati, avendo una precisa definizione nel Piano stesso.

Pisa 25 novembre 2024.

Per l'Associazione ambientalista
LA CITTÀ ECOLOGICA
Il Presidente